

## CAPITOLATO SPECIALE

### PER LA FORNITURA DI DILUENTE E DI VERNICI SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE



---

#### NORME GENERALI

---

#### Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

La gara ha per oggetto la fornitura per 12 mesi di vernici a freddo premiscelate del tipo rifrangente e non rifrangente e di diluente per le stesse, occorrenti all'Area Segnaletica Stradale dei Servizi Speciali della Mobilità dell'AMAT Palermo SpA per la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale.

In particolare i prodotti vernicianti dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 137 del D.P.R. 495/1992 e i fornitori dei materiali oggetto di gara dovranno essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2015.

#### Art. 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

I materiali che formano oggetto della fornitura in parola, sono:

- vernici spartitraffico a freddo **acriliche** premiscelate del tipo **rifrangente** di colore **bianco**;
- vernici spartitraffico a freddo **alchidiche** con clorocaucciù premiscelate del tipo **rifrangente** di colore **giallo**;
- vernici spartitraffico a freddo **alchidiche** con clorocaucciù del tipo **non rifrangente** di colore **azzurro** o **nero**;
- diluente per vernici stradali spartitraffico costituito da una miscela fisica di solventi puri e non derivati da processi di distillazione.

I requisiti dei prodotti sopra riportati ed i relativi prezzi unitari, posti a base di gara, vengono riportati nel Capitolato Tecnico allegato al presente Capitolato Speciale.

L'importo complessivo disponibile, nel periodo di vigenza del contratto, per l'acquisto dei materiali sopra indicati viene stabilito in € **40.000,00 + IVA**, presuntivamente così distribuito per le forniture dei singoli materiali:

- 30 % per la vernice bianca;
- 25 % per la vernice gialla;
- 30 % per la vernice blu e nera
- 15 % per il diluente;

### **Art. 3 - MODALITA' DI ACCETTAZIONE DELLE OFFERTE DI FORNITURA**

Per partecipare alla gara in parola, le ditte concorrenti devono far pervenire in azienda, contestualmente all'offerta e alla documentazione di rito richiesta nell'avviso di gara anche la scheda tecnica di ciascun prodotto, costituente oggetto della fornitura, riportante sia l'identificativo del prodotto stesso (denominazione commerciale, codice identificativo, denominazione del fabbricante), che in caso di aggiudicazione definitiva dovrà sempre contraddistinguere il materiale analogo fornito, sia l'elenco dei valori delle caratteristiche chimico-fisiche previste dal Capitolato Tecnico. I requisiti dei prodotti, riportati nelle relative schede tecniche, dovranno mantenersi immutati nel corso della fornitura.

### **Art. 4 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e.s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art. 1 lett. c) della legge 10.06.1982 n° 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo

ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

---

## **NORME PARTICOLARI PER LA DITTA AGGIUDICATARIA**

---

### **Art. 5 - INVARIABILITA' PREZZI**

I prezzi contrattuali, ottenuti dall'applicazione dello sconto unico offerto sui prezzi unitari posti a base d'asta, resteranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

### **Art. 6 - MODALITA' DI ACCETTAZIONE E CONTESTAZIONE DEI MATERIALI PERVENUTI NEL CORSO DELLA FORNITURA**

Nel corso della fornitura dei materiali oggetto della presente gara non sarà ammessa dall'Azienda AMAT una carenza nella consistenza, qualità e quantità degli stessi rispetto a ciascuna delle caratteristiche tecniche indicate in Capitolato.

Pertanto AMAT si riserva, in qualunque momento del rapporto di fornitura, di inviare ad analisi, presso un laboratorio di fiducia accreditato dall'ACCREDIA, campioni prelevati da una latta qualsiasi di ogni prodotto fornito, previa verbalizzazione da parte di un tecnico aziendale eventualmente alla presenza di un tecnico dell'appaltatore preventivamente avvisato, delle modalità di prelievo.

Su detti campioni l'Azienda AMAT potrà richiedere l'effettuazione di talune o di tutte le analisi previste nelle tabb. 1-2-3-4 del Capitolato Tecnico.

Qualora tali analisi evidenziassero carenze, anche in una sola delle caratteristiche del prodotto verniciante sottoposto a verifica, comprese tra lo 0 ed il 5% si applicherà alla ditta aggiudicataria, limitatamente al lotto fornito, una penale pari a:

*quantitativo in kg di prodotto fornito non conforme x 5% del prezzo unitario di aggiudicazione dello stesso*

Se, invece, si riscontrassero a seguito di dette analisi carenze, rispetto al minimo, superiori al 5% anche di una sola delle singole caratteristiche tecniche prescritte, la fornitura del prodotto non conforme non sarà accettata e dovrà subito essere ritirata o sostituita con altro prodotto verniciante avente le caratteristiche del capitolato entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della nota aziendale di contestazione.

Resta inteso che per i prodotti risultati inaccettabili a seguito degli accertamenti effettuati, i relativi quantitativi eventualmente impiegati durante il tempo intercorso tra il giorno di arrivo della fornitura e quello successivo di pervenimento del prodotto sostitutivo non saranno pagati.

L'onere di esecuzione nel corso della fornitura delle suddette prove di laboratorio, là dove gli esiti dovessero essere negativi, graverà per intero sulla ditta aggiudicataria.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inadempimento delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno all'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

#### **Art. 7 - ORDINATIVI, CONFEZIONAMENTO, TERMINI DI CONSEGNA DEI MATERIALI E DURATA DEL CONTRATTO**

Il materiale sarà ordinato per lotti; i quantitativi di vernici ordinati dovranno pervenire in Azienda in latte contenenti 30 kg netti di prodotto mentre il diluente dovrà essere confezionato in latte contenenti 25 litri di prodotto.

La formalizzazione degli ordinativi avverrà a mezzo fax o mail entro la scadenza naturale del contratto, che è prevista in mesi dodici. La consegna dei materiali dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 giorni solari consecutivi dalla data di ricezione di ogni ordinativo.

La durata del contratto è di mesi dodici dalla data del primo ordinativo o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui al comma precedente è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

#### **Art. 8 - SPESE**

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto ed imballo, eventuali analisi dei campioni anche in corso di fornitura, invio di un tecnico della Ditta aggiudicataria per accertamenti in loco e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna dei materiali presso i magazzini aziendali.

#### **Art. 9 - LUOGO DI CONSEGNA**

La consegna dovrà avvenire presso i magazzini aziendali siti in Palermo - Via Roccazzo n. 77 (Passo di Rigano) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni, escluso sabato e festivi.

## **Art. 10 - FATTURAZIONE**

Con l'entrata in vigore del D.L.50/2017, a far data dal 01.07.2017, quest'Azienda è assoggettata al regime dello Split Payment. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture con la seguente dicitura: **"fattura emessa in regime di Split Payment – art. 17-ter del D.P.R. N.633/1972"** che prevede il pagamento del solo imponibile.

Ciascuna fattura dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [amat.fatture@pec.it](mailto:amat.fatture@pec.it).

## **Art. 11 - PAGAMENTO**

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a 30 gg. dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte del Servizio competente dell'Azienda di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

In caso di contestazione della fattura, il termine di cui sopra sarà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

## **Art. 12 - PENALITA' E ACQUISTO IN DANNO**

Oltre alla penale prevista nel precedente art. 6 si applicherà al fornitore, in caso di ritardo nella consegna del materiale o nella sua sostituzione entro i termini assegnati, una penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 6‰ (seipermille) al giorno sull'importo contrattuale del materiale non consegnato.

Ove tale ritardo dovesse protrarsi oltre il 5° giorno solare consecutivo, l'AMAT procederà all'annullamento dell'ordine ed all'acquisto in danno di un quantitativo di prodotti vernicianti al massimo pari a quello non pervenuto. Se non verrà esercitata l'opzione della disdetta, continuerà a decorrere la penale fino alla data di effettiva consegna.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo sia superiore a € 5,00.

## **Art. 13 - VARIAZIONE IMPORTO**

La Ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare, entro la scadenza naturale del contratto, l'importo globale previsto per la fornitura in contratto entro il quinto, in più o in meno, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

#### **Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI**

Eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara, quali imposta di registro, bolli, diritti notarili, di eventuali perizia e collaudo, ecc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **Art. 15 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta si obbliga, per tutta la durata della fornitura:

- 1) di adempiere agli obblighi contrattuali, curando il buon esito delle consegne dei materiali oggetto dell'appalto, essendo responsabile delle conseguenze derivanti sia dalle mancate predisposizioni cui è tenuta, sia dalla fornitura di materiali non conformi;
- 2) all'immediata sostituzione, a propria cura e spesa e con personale proprio, di tutti quei materiali facenti parte della fornitura che risultassero non conformi al presente Capitolato; in ogni caso l'AMAT si riserva la facoltà insindacabile di accettare la fornitura o parte di essa, fatto salvo ogni diritto e rivalsa dell'Azienda in danno della Ditta;
- 3) a risarcire gli eventuali danni, di ogni e qualsivoglia natura, a proprietà pubbliche o private, derivanti ed inerenti da vizi occulti o difetti dei materiali forniti, lasciando libera ed indenne l'Azienda.

Le parti precisano espressamente e convengono che l'inosservanza delle obbligazioni indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno all'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

#### **Art. 16 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie tra AMAT e la Ditta aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, sarà competente il Foro di Palermo.

#### **Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice all'art. 15 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art. 1457 del codice civile nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art. 7.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata

e l'AMAT avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

#### **Art. 18 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., vista la determinazione dell'autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato predisposto** il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, **non** si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi **risultano essere pari a zero** in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 17 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.